

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi degli articoli 22 e 22-quater del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. 27/2020, così come modificato dall'art. 70 del D.L. 34/2020

L'azienda WOOLRICH EUROPE S.P.A. con sede legale in Bologna via dell'Arcoveggio 59/5, P.IVA 03506281207, rappresentata dal Direttore del Personale Mauro Prestopino, con l'assistenza di Confcommercio Ascom Bologna


e
Filcams CGIL rappresentata da Luca de Zolt
Fisascat CISL rappresentata da Elena Maria Vanelli
Uiltucs UIL rappresentata da Stefano Franzoni

Premesso che

- a) l'azienda, alla data odierna occupa complessivamente 232 dipendenti in forza alla data del 25/05/2020 nelle unità produttive dislocate nelle regioni EMILIA ROMAGNA, LAZIO, LOMBARDIA, PIEMONTE, TOSCANA, VENETO, nei cui confronti applica il CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi Confcommercio ed è inquadrata previdenzialmente nel settore Terziario;
- b) l'azienda, operando in almeno 5 Regioni, rientra nell'ambito di applicazione della procedura di concessione della CIGD di cui all'art.22-quater del D.L. 34/2020;
- c) l'azienda, in base all'inquadramento previdenziale e al numero di dipendenti occupati, non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;
- d) per far fronte al drastico calo dell'attività conseguente alle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha fatto ricorso per un periodo di 9 settimane dal 23 marzo 2020 al 24 maggio 2020 alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga per 220 dipendenti aventi diritto ai sensi del D.L. 18/2020;
- e) dato il protrarsi del calo dell'attività per effetto dell'emergenza sanitaria Covid-19, l'azienda intende ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni in L. 27/2020, così come modificato dall'art. 70 del D.L. 34/2020, per un ulteriore periodo di 5 settimane al fine di ridurre / sospendere temporaneamente l'orario di lavoro dei 217 dipendenti in forza alla data del 25/3/2020 di cui al punto 1) delle premesse aventi diritto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- 2) le Parti, nell'attestare che la situazione emergenziale Covid-19 determina una riduzione dell'attività aziendale non imputabile né all'azienda né ai lavoratori, ritengono necessario prorogare il ricorso alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 27/2020 e così come modificato dall'art. 70 del D.L. 34/2020;
- 3) le Parti, concordano sulla necessità della presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 22-quater del D.L. 34/2020 della richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per un totale di n. 217 lavoratori dipendenti di cui all'Allegato 1 con la seguente articolazione: per un periodo di 5 settimane decorrente dalla data 25/5/2020 fino al 28/6/2020;
- 4) qualora nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività, si dovesse presentare la necessità di soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro o di ripresa graduale delle attività, l'azienda



attuerà tale variazione dandone comunicazione preventiva ai lavoratori interessati e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo. In tal caso verrà applicato un principio di rotazione del personale a parità di mansioni equivalenti e verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela;

- 5) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- 6) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione in deroga saranno anticipati dall'azienda, come previsto dall'art. 22, comma 6 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in L. 27/2020) introdotto dall'art. 70 del D.L. 34/2020;
- 7) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- 8) ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il preventivo smaltimento delle ferie, dei congedi e dei permessi retribuiti maturati;
- 9) nel periodo di validità del presente Accordo le Parti si impegnano ad incontrarsi nuovamente in via telematica a seguito di richiesta di una di loro.
- 10) Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni Sindacali di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e sulle implicazioni dell'applicazione della CIGD, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle Organizzazioni Sindacali, un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere informazioni e chiarimenti dalle suddette Organizzazioni, anche nelle unità aziendali con meno di 15 dipendenti.

Letto, confermato e sottoscritto, telematicamente.

Bologna, li 08/06/2020

WOOLRICH EUROPE SPA

FILCAMS-CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL